



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 16/11/2021

FATTO

Con ricorso del 3 agosto 2021, la ricorrente esponeva di essere cointestataria di n. 3 buoni fruttiferi postali (BFP) della serie Q/P da lire 1.000.000 ciascuno, emessi dal 6 novembre 1986 al 26 giugno 1987 con durata 30 anni. Pur non essendo intervenuto nel ricorso il soggetto terzo cointestatario, sui titoli suddetti è presente la clausola con pari facoltà di rimborso (CPFR). La ricorrente, lamentando che alla scadenza l'intermediario ha liquidato una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, in particolare per il periodo tra il 21° e il 30° anno, per il quale non risultano apposti timbri modificativi a rettifica dei rendimenti originariamente previsti per la serie P, a differenza di quanto riscontrabile sul retro dei BFP con riferimento ai rendimenti dei primi 20 anni. Di conseguenza, la ricorrente chiede la liquidazione corretta dovuta in base a quanto riportato sugli stessi buoni, con riferimento al periodo tra il 21° e 30° anno.

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, si opponeva nel merito alla richiesta di rimborso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia dell'ABF.



DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio riguarda il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i rendimenti dal 21° anno al 30° anno associati a n. 3 BFP della serie Q/P così come indicati sul retro dei titoli medesimi.

Preliminarmente occorre considerare le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario resistente a) per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei BFP (1986 e 1987) e b) per incompetenza dello stesso ABF per materia, dato che i BFP di cui è ricorso sono oggetto della disciplina speciale di Cassa Depositi e Prestiti, non trovando applicazione per i medesimi la normativa di cui al Titolo VI, capo I, TUB.

Orbene, l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali è nel senso di escludere la fondatezza di entrambe le eccezioni formulate dall'intermediario resistente. Quanto alla prima, si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che i BFP di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore (1986 e 1987), ma la ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che in sede di liquidazione le sia stato corrisposto un importo minore a quello dovuto e riportato sui buoni stessi. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza dei BFP di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009 (i.e. 2016 e 2017), con conseguente rigetto dell'eccezione (cfr. *ex multis* Collegio di Coordinamento, Decisione n. 7727/2014; Collegio di Palermo, Decisione n. 17193/2020; Collegio di Milano, Decisioni n. 16744/2020 e n. 10405/2020). Quanto alla seconda eccezione, si deve rilevare che l'orientamento consolidato dell'Arbitro è nel senso che possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di BFP (cfr. *ex multis* Collegio di Roma, Decisioni n. 1572/2013, n. 226/2013 e n. 1846/2011; Collegio di Milano, Decisioni n. 18961/2020, n. 206/2014, n. 38/2012, n. 719/2011 e n. 315/2011; Collegio di Napoli, Decisioni n. 5989/2021, n. 1868/2012 e n. 2454/2012). In particolare, circa l'eccepita incompetenza per materia dell'ABF, si è espresso il Collegio di Coordinamento che ha giustificato quanto stabilmente affermato dai Collegi dell'ABF che con le proprie decisioni avevano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario ricorrente, osservando che «tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento» (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 5676/2013).

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito. A tal riguardo, si osserva che la controversia riguarda tre BFP emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986, appartenenti alla serie Q/P. In particolare:

- sul fronte dei titoli è leggibile l'apposizione del timbro modificativo della serie di appartenenza da P a Q/P;
- sul retro dei titoli risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno riferiti alla serie Q/P;
- per gli anni dal 21° al 30° sul retro dei titoli è indicato il rendimento in valore assoluto su base bimestrale.

Ciò posto, con riguardo alla domanda di liquidazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno, il Collegio non può che richiamarsi alla recente decisione del Collegio di Coordinamento, che ha formulato, per quanto qui rileva, il seguente principio di diritto: «[...] assume un



indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi - si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) [...] In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta [...]” (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 6142/2020).

Con il che, posto che, nel caso in esame, nei buoni non v'è nessuna indicazione – ulteriore rispetto alla dicitura in calce alla tabella stampata a tergo – con riguardo al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, in assenza di modifica dei rendimenti si deve applicare quanto testualmente ivi previsto, in quanto risulta essersi ingenerato nella ricorrente l'affidamento circa l'applicabilità delle condizioni che originariamente erano previste dietro a ciascun titolo.

Di conseguenza, il Collegio dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei titoli relativamente al periodo su indicato applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA